

DELIBERA N. 54 /12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETÀ MUTLI SERVICES ENTERPRISE S.P.A. (ESERCENTE
L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
TELE A +) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 E DELL'ARTICOLO
5 TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale del 3 agosto 2001, n° 19 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 8 agosto 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, comma 2 e nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Multi Services Enterprise S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A +, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 13 gennaio 2011, dalle ore 19.01.18 alle ore 20.02.24 è stata trasmessa una televendita relativa a beni e a servizi di astrologia e di cartomanzia sprovvista della scritta "*pubblicità*" o "*televendita*" nel corso della trasmissione della stessa e in data 14 gennaio 2011 dalle ore 10.03.55 alle ore 11.04.50 è stata trasmessa una televendita relativa a beni e a servizi di astrologia e di cartomanzia con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni a sovrapprezzo, 0423402034, 0423705232, 199203060 e 0901203060 e sprovvista della scritta "*pubblicità*" o "*televendita*" nel corso della trasmissione della stessa;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio datato 1 settembre 2011 e notificato in data 13 settembre 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto negli articoli citati della delibera n. 538/01/CSP;

RILEVATO che la società Multi Service Enterprise S.p.A. non ha presentato alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha proposto a questa Autorità, in data 15 novembre 2011, - delibera n. 27/2011/MRTV - l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.066,00;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 25 gennaio 2012, ha prorogato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni, di 60 giorni il termine di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio in esame, a causa della necessità effettuare i dovuti approfondimenti in ordine alla questione concernente il trattamento sanzionatorio da adottare nell'ipotesi di adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione, avuto particolare riguardo al meccanismo del cumulo delle sanzioni;

RITENUTO che, a conclusione degli approfondimenti istruttori effettuati, nell'ipotesi, come nel caso di specie, di violazione di più norme in più giornate di programmazione, si configurano il c.d. concorso materiale di illeciti e, quindi, trovi applicazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, il criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Multi Services Enterprise S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A +, nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 13 e 14 gennaio 2011, la trasmissione di televendite relative a beni e a servizi di astrologia e di cartomanzia sprovviste della scritta "*televendita*" nel corso della trasmissione delle stesse in violazione dell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP e in fascia oraria non consentita con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni a sovrapprezzo in violazione dell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento, in quanto l'emittente televisiva locale Tele A +, nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 13

e 14 gennaio 2011, ha trasmesso televendite relative a beni e a servizi di astrologia e di cartomanzia sprovviste della scritta “*televendita*”, in fascia oraria non consentita e con la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni a sovrapprezzo;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di televendite con modalità in violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP per numero due giornate di programmazione e in considerazione della natura della norma, art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP, posta a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente mediante specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione per la singola violazione pari a euro 1033,00 (milletrentatre/00), moltiplicata per numero due giornate di programmazione rilevate secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Multi Services Enterprise S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A +, con sede in Napoli, alla via Benedetto De Falco n. 16 – 80136, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 54/12/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 54/12/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola